

REGIONE PUGLIA

11

RELAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 357/A III^a Legislatura

L'iniziativa proposta viene incontro ad una duplice reale esigenza: da un lato tende ad assicurare l'univocità del sistema dei controlli sugli atti di tutti gli enti, operanti sul territorio regionale;

dall'altro tende a far superare uno degli ostacoli frapposti all'approvazione, da parte del Governo centrale, della nuova legge sui controlli.

In sede di esame dei motivi di rinvio della nuova legge sui controlli, infatti, dal momento che uno degli stessi ineriva l'individuazione dei Consorzi di Bonifica quali enti strumentali regionali, la II^o Commissione decideva di stralciare dal contesto dell'art. 44 (controllo sugli atti degli enti strumentali) i Consorzi di Bonifica, con l'impegno però di presentare una proposta di legge inerente i Controlli sugli atti dei Consorzi in questione ricalcante la normativa prevista dall'art. 44.

A questo spirito si ispira la presente iniziativa legislativa, che si vuole rappresenti una valida risposta ad un contributo efficace alla risoluzione del problema dell'univocità del controllo sugli atti degli enti strumentali, dipendenti e locali.

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
13 MAR. 1935		
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____
Prot. N. _____	1880	

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 Maggio 1980 n. 54, con
cernente "Norme in materia di determinazione dei comprensori
e costituzione dei consorzi di bonifica integrale".

Art. 1

L'art. 35 della L.R. 31 Maggio 1980⁵⁴ è sostituito dal se-
guente:

La funzione di controllo sugli atti dei consorzi di boni-
fica integrale è esercitata nei modi previsti dalla normati-
va regionale vigente in materia di controllo sugli atti degli
enti locali e degli enti strumentali regionali ed è discipli-
nata nel modo seguente:

- a) sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le
deliberazioni concernenti i programmi ed i piani di attività
annuali e/o pluriennali, i bilanci preventivi e le relative
variazioni, i conti consuntivi, gli statuti, le emissioni di
prestiti obbligazionari, le assunzioni o alienazioni di par-
tecipazione azionarie;
- b) sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le
deliberazioni concernenti i regolamenti organici, le pian-
te organiche, i trattamenti economici del personale.


Le deliberazioni di cui sopra devono essere trasmesse al

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Consiglio regionale o alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato regionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa. Per i provvedimenti relativi al personale è competente l'Assessorato al Personale.

c) i rimanenti atti, con le eccezioni, secondo le procedure e nei termini di cui alla legge regionale dettante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo, sono sottoposti al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo.



REGIONE PUGLIA

- 3 -

Art. 2

L'art. 36 della L.R. 31 Maggio 1980^{n. 74} è abrogato.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 19.3.85